



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Il Codice Doganale dell'Unione Europea

Novità normative e procedurali in materia doganale

Dott. Gaetano Sassone

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Interregionale per la Toscana, Sardegna e Umbria

Normativa fondamentale

Le principali fonti normative attualmente in vigore in materia doganale, che tutti gli Stati membri della Unione Europea sono tenuti ad applicare, sono:

- **REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (in avanti: CDC);**
- **REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93 DELLA COMMISSIONE del 2**

Nuovo Codice – Ragioni principali dell'adozione - 1

- * Il Codice Doganale Comunitario (CDC) – Il regolamento 2913/92 era datato ed era necessario aggiornarlo per renderlo più aderente alla mutata realtà degli scambi internazionali [Primo tentativo - Regolamento 450/2008, c.d. Codice Doganale Modernizzato (CDM)];
- * 1 Dicembre 2009 – Entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato di Lisbona) – Necessità di allineare il codice con il trattato (in particolare con l'art. 290 e 291 relativi agli atti delegati e agli atti esecutivi).

Nuovo Codice – Ragioni principali dell'adozione - 2

- * Modernizzare le procedure doganali (in parte già fatto con il CDM);
- * Il CDM prevedeva un uso obbligatorio e generalizzato della trasmissione elettronica dei dati tra autorità doganali e operatori economici;
- * Si prevedeva l'entrata in vigore al più tardi il 24.06.2013;
- * A tale data un numero limitato di sistemi elettronici era disponibile;
- * CDU prevede un periodo transitorio fino al

CDU – Novità fondamentali

- * Autovalutazione (Self-Assessment);
- * Sdoganamento centralizzato;
- * Garanzia obbligatoria per i regimi speciali e per la temporanea custodia;
- * La possibilità di muovere merci allo stato estero tra vari magazzini di temporanea custodia senza vincolarli al regime del transito;
- * Valore in Dogana: abbandono del criterio della prima vendita;
- * Obbligo generale: tutte le comunicazioni e lo

Struttura CDU - 1

- * Titolo I – Disposizioni generali;
- * Titolo II – Principi in base ai quali sono applicati dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure nel quadro degli scambi di merci;
- * Titolo III – Obbligazione doganale e garanzie;
- * Titolo IV – Merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione;
- * Titolo V – Norme generali in materia di posizione doganale, vincolo delle merci a un regime doganale, verifica, svincolo e rimozione delle merci;

Struttura CDU - 2

- * Titolo VI – Immissione in libera pratica ed esenzione dai dazi all'importazione;
- * Titolo VII – Regimi Speciali;
- * Titolo VIII – Uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione;
- * Titolo IX – Sistemi elettronici, semplificazioni, delega di potere, procedura di comitato e disposizioni finali;
- * Tavola di concordanza con CDM.

Titolo I – Disposizioni generali -

1

- * Lo status di AEO diviene perno centrale della normativa doganale;
- * Lo status di AEO sarà rilasciato per il mezzo di un'autorizzazione invece che di un certificato;
- * Solo due tipi di autorizzazioni (AEOC, AEOS), ma che si potranno avere allo stesso tempo;
- * Nuovo criterio per il rilascio dello status: «Standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta»;
- * Modifica del criterio relativo alla compliance: «assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale»;

Titolo I – Disposizioni generali - 2

- * Diritto di essere ascoltati (RTBH) – principio generale basato sulla Carta fondamentale dei diritti dell'Unione Europea – esteso a tutta la normativa doganale: «prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un determinato termine...» (UCC - art. 22, punto 6)

Titolo I – Disposizioni generali - 3

- * Rappresentanza in dogana è libera:
 - * «chiunque può nominare un rappresentante in dogana» (UCC - art. 18, p. 1);
 - * Scompare la disposizione (art. 5 p. 2, comma 2 - CDC) presente nell'attuale codice doganale che riservava il diritto di fare la dichiarazione in dogana agli spedizionieri doganali;
 - * Un rappresentante doganale che soddisfa i criteri relativi all'AEOC è automaticamente abilitato a «prestare i servizi in questione in uno stato membro diverso da quello in cui è stabilito» (UCC - art. 18, p. 3)

Titolo I – Disposizioni generali - 4

- * Lo scambio di informazioni per mezzo di strumenti elettronici nell'UCC diventa la regola generale (UCC - art. 6, p. 1);
- * Le dichiarazioni cartacee su DAU non saranno più ammesse;
- * Previsto periodo transitorio – 2020 Max.

Titolo I – Disposizioni generali - 5

- * ITV IVO – diventa obbligatoria sia per la dogana sia per l'OE (UCC - art. 33, p. 2, b);
- * Il periodo di validità dell'ITV è stato ridotto da 6 a 3 anni – Uniformando ITV e IVO;
- * Autorità competente a rilasciare l'informazione vincolante anche quella dello Stato membro dove l'informazione deve essere utilizzata (DA, art. 19, p.1);
- * Le Inf. Vinc. in vigore al 1° Maggio 2016 restano valide per il periodo fissato in tali decisioni, ma diventano obbligatorie sia per la Dogana sia per l'operatore economico (DA, art. 252)

Titolo II – Principi in base ai quali sono applicati dazi all'importazione o all'esportazione e altre misure

* Origine:

- * L'origine preferenziale non ha subito cambiamenti radicali (Nel 2012 la normativa era stata fortemente innovata)
 - * A partire del 2017 il certificato d'origine non sarà più rilasciato dalle autorità doganali ma dallo stesso esportatore.
- * L'origine non-preferenziale è stata invece soggetta a profondi cambiamenti:
 - * Legislazione attuale: Le merci sono originarie dei paesi dove sono state «interamente ottenute» (art. 23 CDC) o, se nel processo produttivo hanno partecipato 2 o più paesi, del paese dove «è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale».

Titolo II – Principi in base ai quali sono applicati dazi all'importazione o all'esportazione e altre misure

- * Nell'ambito dell'Uruguay Round i membri dell'OMC si accordarono per armonizzare le regole sull'origine preferenziale;
- * A tale scopo l'accordo di Marrakech del 1994 stabiliva un programma di lavoro per tale armonizzazione (c.d. HWP - Harmonised Working Program);
- * Liste di regole relative alle varie tipologie merceologiche vennero create allo scopo di fornire criteri più chiari e oggettivi;
- * La Corte Europea di Giustizia ha stabilito che tali liste di regole, non essendo legge europea, non possono considerarsi obbligatorie;

Titolo II – Principi in base ai quali sono applicati dazi all'importazione o all'esportazione e altre misure

- * **Valore in dogana** -> valore di transazione «il prezzo pagato o da pagare» quando le merci sono vendute per l'esportazione verso EU (art. 29 CDC e Art. 70 UCC);
- * Attualmente nel caso di vendite successive è possibile applicare la c.d. «regola della prima vendita» – Es. CN -HK –EU. La transazione tra la CN e HK può essere usata per determinare il valore in dogana;
- * «Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato fatto o deve esser fatto dal compratore nei confronti del venditore....» (UCC - art 70 n 2)

Titolo II – Principi in base ai quali sono applicati dazi all'importazione o all'esportazione e altre misure

* **Royalty** - Legislazione attuale:

- * I corrispettivi e i diritti di licenza si aggiungono al valore di transazione se tali pagamenti sono condizioni per la vendita di tali prodotti (art. 32, p. 1, c CDC);
- * Es. Condizione per la vendita: Il venditore chiede al compratore di pagare delle royalty a una terza parte, normalmente il titolare del diritto, oppure le merci non potranno essere vendute;

* **Royalty** – nuova legislazione:

- * Art. 71 UCC, p. 1, c) = Art. 32, p.1, c) CDC
- * Articolo 136, p. 4, c) AE: Si stabilisce che per condizione per la vendita è da intendersi tra l'altro il caso in cui «le merci non possono essere vendute all'acquirente o da

Titolo III – Obbligazione doganale e garanzie

- * Nella legislazione attuale gli Stati membri hanno la facoltà di decidere se una garanzia debba essere o non essere prestata;
- * UCC: Sono previsti dei casi in cui la garanzia è obbligatoria (es. nel caso dei regimi speciali);
- * Sono previsti anche casi dove a determinate condizioni la garanzia può essere ridotta o non essere prestata. La riduzione o l'esenzione dipende dal tipo di garanzia posseduta e dalle circostanze nelle quali la garanzia è usata:
 - * La garanzia per singola prestazione deve essere obbligatoriamente prestata per l'intero;

Titolo IV – Merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione

- * In tale titolo non ci sono stati grandi cambiamenti;
- * La temporanea custodia rimane uno status e non diviene una procedura;
- * Al fine di gestire un deposito di temporanea custodia è necessario prestare garanzia (non è necessario per introdurre merci in TC);
- * Le merci possono essere movimentate tra diversi DTC senza che le merci siano vincolati al transito se i gestori sono AEO;
- * Conclusione della temporanea custodia: entro 90

Titolo V - Vincolo delle merci a un regime doganale - 1

- * Le semplificazioni doganale sono state ridotte da 3 a 2;
- * La dichiarazione su documento commerciale o amministrativo non è più ammessa;
- * La dichiarazione incompleta (UCC, art. 166)
- * La procedura domiciliata prende il nome di «iscrizione nelle scritture del dichiarante» (UCC, art. 182) e la dichiarazione in dogana si intende accettata al momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture (UCC, art. 182, p. 3) – La dogana deve avere accesso in tempo reale alle scritture dell'operatore economico;
- * Importante: l'esonero dal presentare le merci in

Titolo V - Vincolo delle merci a un regime doganale - 2

- * Sdoganamento centralizzato: le merci vengono presentate in un ufficio diverso da quello dov'è presentata la dichiarazione (UCC - art. 179);
- * Autovalutazione (self-assessment): L'operatore economico è autorizzato ad espletare delle formalità di pertinenza dell'autorità doganale, a determinare l'importo dei dazi dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale (UCC - art. 185)
- * L'operatore economico deve possedere lo status di AEOC (UCC - art. 179, p. 2 e art. 185, p. 2).

Titolo VI – Immissione in libera pratica ed esenzione dai dazi all'importazione

- * In tale capitolo non ci sono cambiamenti sostanziali rispetto alla situazione attuale.

Titolo VII – Regimi Speciali

- * Raggruppati in 4 categorie: transito (esterno interno), deposito (comprende anche le zone franche), uso particolare (comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale), perfezionamento (attivo e passivo) (UCC - art. 210);
- * Deposito doganale: Scompare la classificazione di cui ai tipi di deposito di cui alle attuali DAC, art. 525 (tipo A, B, C, **D**, F, E) e residua solo la distinzione tra deposito pubblico e privato;
- * La trasformazione sotto controllo doganale è stata assorbita dal PA e il sistema del rimborso è stato abbandonato [non è più richiesta l'intensione di

Titolo VIII – Uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione

- * Export: non vi sono grandi cambiamenti a livello di CDU;
- * Il DAE (Documento Accompagnamento Esportazioni) non deve più essere presentato all'ufficio di uscita assieme alle merci. E' sufficiente comunicare all'ufficio di uscita cui si presentano le merci per l'uscita dall'Unione il MRN (Master Reference Number) relativo alla operazione di esportazione.

Conclusione -1

* Scopi principali del CDU:

- * Semplificazione della legislazione e procedure doganali;
- * Offrire agli operatori economici una più elevata certezza legale e uniformità procedurale in tutta l'Unione;
- * Aumentare la chiarezza normativa sia per i funzionari di dogana sia per gli OE;
- * Completare il passaggio di dematerializzazione della dogana passando da un ambiente completamente elettronico;

Conclusione -2

- * Ci siamo riusciti? Ai posteri l'ardua sentenza!
- * Grazie per l'attenzione!
- * Domande???